



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 9/12/2008

Prot. 62533 / R.U.

COMUNICAZIONE

DISCIPLINA FISCALE DELLE MISCELE DESTINATE AD ESSERE UTILIZZATE COME CARBURANTI PER MICROMOTORI PER MODELLISMO

Un cittadino italiano ha presentato alla Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo una denuncia di violazione, da parte dell'Italia, delle norme comunitarie in materia di accise chiedendo, in particolare, un espresso riconoscimento dell'esenzione dal regime delle accise per i carburanti usati per azionare giocattoli radiocomandati.

Con comunicazione del 21/9/2007, pubblicata sul sito www.europar.europa.eu, la Commissione per le petizioni ha chiarito che a norma della direttiva 2003/96/CE l'Italia deve tassare ogni prodotto usato come combustibile (rectius carburante), anche se impiegato in giocattoli, e, di conseguenza, **la petizione non mette in luce alcuna violazione di diritto comunitario e ha deciso, pertanto, la chiusura del relativo fascicolo.**

Si sottolinea in proposito che l'orientamento di cui sopra conferma la posizione assunta nel tempo dall'Agenzia in base alla disciplina dell'art.21 del Testo Unico delle Accise approvato con il D.Lgs. del 26/10/1995, n.504, disciplina sostanzialmente riconfermata con il D.Lgs. 22/2/2007, n.26 adottato in recepimento della Direttiva 2003/96/CE.

Secondo la richiamata disciplina fiscale la **miscela destinata ad essere utilizzata come carburante per micromotori per modellismo costituisce carburante** e, quindi, ai sensi dell'art.21 del T.U.504/95, anche dopo le modifiche del D.Lgs.26/2007, **deve essere assoggettata per il contenuto di prodotti utilizzati come carburanti (per lo più alcool metilico e nitrometano) all'accisa relativa alla benzina.**

L'olio di ricino di frequente presente nella miscela, invece, in quanto non utilizzato come carburante o additivo in aggiunta a carburante, non è assoggettabile ad accisa e, in quanto non classificabile quale olio lubrificante o come suo succedaneo, non è sottoposto ad imposta di consumo ancorché venga impiegato con funzione di lubrificazione.

Ne consegue, pertanto, che essendo le miscele per micromodellismo considerate a tutti gli effetti carburante, **per la loro produzione è necessario che sia configurato l'impianto di produzione ai sensi dell'art.22.del Testo Unico Accise operante, ope legis, in regime di deposito fiscale ai sensi dell'art.23.**

Gli Uffici dell'Agenzia daranno la più ampia diffusione del presente orientamento nei rispettivi ambiti territoriali di competenza.

UFFICIO DEL DIRETTORE
UFFICIO DI SEGRETERIA - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE